



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Provincia di Bologna

Area Servizi Demografici

Regolamento comunale

di

POLIZIA

MORTUARIA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 19/07/2018
IN VIGORE DAL 05/08/2018**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Competenze
- Articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 5 Presunzione di legittimazione
- Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Trasporto di salme
- Articolo 9 Trasporto di resti mortali e ceneri
- Articolo 10 Disposizioni sui trasporti

CAPO III - CIMITERI E PIANO CIMITERIALE

- Articolo 11 Cimiteri del Comune
- Articolo 12 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 13 Assetto interno dei cimiteri ed aree di rispetto
- Articolo 14 Collocazioni comuni
- Articolo 15 Diritto alla sepoltura

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 16 Inumazione
- Articolo 17 Tumulazione

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 18 Esumazioni ordinarie
- Articolo 19 Esumazioni straordinarie
- Articolo 20 Estumulazioni ordinarie e straordinarie
- Articolo 21 Rinvenimento di valori nel corso di esumazioni ed estumulazioni

CAPO VI - CREMAZIONI

- Articolo 22 Crematorio
- Articolo 23 Autorizzazione alla cremazione di cadavere
- Articolo 24 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali
- Articolo 25 Autorizzazione alla sepoltura di urne
- Articolo 26 Dispersione delle ceneri
- Articolo 27 Affidamento dell'urna cineraria

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 28 Responsabilità
- Articolo 29 Orario
- Articolo 30 Disciplina dell'ingresso nei cimiteri
- Articolo 31 Divieti
- Articolo 32 Riti funebri
- Articolo 33 Manifestazioni
- Articolo 34 Epigrafi
- Articolo 35 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 36 Materiali ornamentali

CAPO VIII - SEPOLTURE PRIVATE

- Articolo 37 Sepolture private
- Articolo 38 Diritto d'uso di aree
- Articolo 39 Diritto d'uso di manufatti: concessione cimiteriale
- Articolo 40 Durata delle concessioni cimiteriali
- Articolo 41 Atto di concessione cimiteriale
- Articolo 42 Rinnovo alla scadenza – Procedimento

- Articolo 43 Deposito provvisorio
- Articolo 44 Manutenzione
- Articolo 45 Intestatario e avente titolo
- Articolo 46 Rinuncia a concessione
- Articolo 47 Revoca
- Articolo 48 Decadenza
- Articolo 49 Estinzione

CAPO IX - LAVORI NEI CIMITERI

- Articolo 50 Lavori nel cimitero
- Articolo 51 Comportamento delle imprese

CAPO X PERSONALE DEI CIMITERI

- Articolo 52 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Articolo 53 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 54 Sanzioni
- Articolo 55 Entrata in vigore ed efficacia delle norme

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia mortuaria e alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle seguenti disposizioni:
 - Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;
 - D.P.R. 10/09/1990 n. 285 - Regolamento di Polizia mortuaria;
 - Circolare Ministero della Sanità 31/07/1998 n. 10;
 - D.P.R. 28/11/2000 n. 396 - Regolamento di Stato civile;
 - Legge n. 130 del 30/03/2001 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
 - Legge Regionale n. 19 del 29/07/2004 – Disciplina in materia funeraria e di Polizia mortuaria e relativi regolamenti di attuazione.
3. I soggetti ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto di tutte le convinzioni religiose e morali.

Articolo 2

Definizioni

1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - Sepoltura: deposizione del cadavere del defunto nel luogo scelto per accoglierlo, secondo una delle seguenti modalità
 - a) inumazione: sepoltura in terra del cadavere, contenuto in cassa avente le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente;
 - b) tumulazione: sepoltura del cadavere all'interno di un loculo, contenuto in cassa/e avente/i le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente;
 - c) cremazione: cremazione del cadavere, contenuto in cassa avente le caratteristiche

prescritte dalla normativa vigente, cui viene fatta seguire la dispersione o la conservazione delle ceneri;

- Inumazione in campo comune: sepoltura in terra, nell'area cimiteriale destinata alla generalità dei defunti;
- Feretto: contenitore dove viene riposto il cadavere, di struttura e materiale diversi a seconda del tipo di sepoltura e pratica funebre.
- Urna cineraria: manufatto destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni.
- Trasporto di cadavere: trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
- Traslazione: trasferimento di salme o resti tumulati all'interno di un cimitero in altra destinazione all'interno dello stesso o di un altro cimitero.
- Esumazione: operazione di recupero del cadavere o dei resti da terra.
- Estumulazione: operazione di recupero del cadavere o dei resti da loculo, da ossario o da nicchia cineraria.
- Resti mortali: resti derivanti dalla non completa mineralizzazione (scheletrizzazione) raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
- Resti ossei: ossa derivanti dalla completa mineralizzazione (scheletrizzazione) raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
- Loculo: manufatto destinato ad accogliere salme, resti ossei e urne cinerarie.
- Ossario: manufatto destinato ad accogliere resti ossei e urne cinerarie.
- Nicchia cineraria: manufatto destinato ad accogliere esclusivamente urne cinerarie.
- Ossario Comune: luogo destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni ed estumulazioni, per i quali gli aventi titolo non abbiano provveduto a diversa destinazione.
- Cinerario Comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni, per le quali il defunto o gli aventi titolo non abbiano provveduto a diversa destinazione.
- Giardino delle rimembranze: area definita all'interno del cimitero in cui disperdere le ceneri.
- Concessione cimiteriale: concessione per sepoltura privata del diritto d'uso di manufatto costruito dal Comune (loculo, ossario o nicchia cineraria).

Articolo 3

Competenze

1. Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e/o Autorità Sanitaria Locale.
2. Il Sindaco esercita le suddette funzioni avvalendosi degli uffici e dei servizi del Comune.

3. Le responsabilità e le funzioni in materia di Polizia mortuaria sono affidate all'Area Servizi Demografici.

Articolo 4

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i seguenti servizi:
 - la fornitura del feretro, l'inumazione e la relativa esumazione ordinaria (alla scadenza del turno ordinario decennale) delle salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei famigliari e che siano decedute nel Comune, o residenti in esso al momento del decesso;
 - la cremazione delle salme di cui sopra ricorrendo le condizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione;
 - la deposizione dei resti ossei in ossario comune;
 - la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
 - la dispersione delle ceneri nel Giardino delle rimembranze;
 - il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate e non identificate;
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale del Comune, in attuazione della Legge n. 328/2000 e delle leggi regionali ad essa conseguenti, nonché, se esistente, del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.
3. La situazione di disinteresse da parte dei famigliari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 (quattro) giorni dal decesso.
4. Qualora successivamente alla sepoltura, i famigliari provvedano ad atti di interesse per la salma (quali ad esempio: la diffusione di necrologi, la fornitura di corredo floreale e/o ogni altro comportamento che costituisca indicatore oggettivo di interesse per la salma e di partecipazione al lutto), l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 (novanta) giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma.
5. Per famigliari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, si intendono, il coniuge (o equiparato, ai sensi della L. n. 76/2016) e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.
7. Il Comune con propri atti può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata,

purché venga quantificato l'onere per il Comune ed i mezzi di copertura.

Articolo 5

Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un qualsiasi servizio o una concessione o altro nell'ambito del Servizio Polizia mortuaria, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante al momento della avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso il Comune estraneo all'azione che ne consegue.
3. Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285/1990 (registro delle operazioni cimiteriali) che viene compilato cronologicamente dagli addetti.
2. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico presso l'ufficio comunale copia del presente regolamento e di ogni altro atto la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per il pubblico ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241.

CAPO II
FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma con la sola eccezione di madre e neonato morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto.
3. La salma deve essere collocata nel feretro vestita o decentemente avvolta in lenzuola. La vestizione della salma è effettuata a cura dei famigliari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura della struttura stessa.
4. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la targa contiene la sola indicazione della data di morte.

Articolo 8

Trasporto di salme

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate ovvero, se esistenti, presso le apposite strutture adibite al commiato.
2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
4. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi e nessuna sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
5. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

6. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, la sosta in Chiesa o in altro luogo di culto o in altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro Comune.
7. Il trasporto di salma è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma precedente, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione e deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione o alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile.
8. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
9. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
10. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui agli articoli 27 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990 competono al Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
11. Il certificato di cui all'articolo 29 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 285/1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo D.P.R. n. 285/1990.
12. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

Articolo 9

Trasporto di resti mortali e ceneri

1. Il trasporto di resti mortali, di resti ossei e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco del Comune di partenza e deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione o alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile.
2. I resti mortali e i resti ossei devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto,

l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Articolo 10

Disposizioni sui trasporti

1. Il Sindaco provvede con propria ordinanza a stabilire:
 - gli orari di svolgimento dei servizi;
 - i giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - la viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - i luoghi per la sosta di auto funebri in transito.
2. E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre, salvo sia necessario consentire il passaggio di mezzi di soccorso.
3. Nei casi speciali in cui sia prevedibile un'ingente affluenza di partecipanti, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

CAPO III
CIMITERI E PIANO CIMITERIALE

Articolo 11

Cimiteri del Comune

1. Il Comune provvede al servizio di seppellimento con il cimitero del capoluogo e con il cimitero sito nella frazione di Gherghenzano.
2. Riguardo le sepolture in luogo diverso dal cimitero si applicano le disposizioni di cui al Capo XXI del D.P.R. n. 285/1990 e dall'art. 6 della L.R. Regione Emilia Romagna n. 19/2004.
3. La vigilanza sui cimiteri spetta al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune.
4. Alla manutenzione dei cimiteri e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede direttamente o con altre forme di gestione ritenute idonee e legittime.
5. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione ecc. di salme, di resti, di ceneri, ecc. sono riservate al personale addetto al cimitero. Ogni operazione deve risultare giornalmente dagli appositi registri di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, conservandone altresì i relativi atti di autorizzazione.

Articolo 12

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti di persone appartenenti ad un culto determinato, o a comunità straniere o a vittime di calamità o appartenenti ad altre categorie individuate in via generale.
2. Le eventuali maggiori spese per tali reparti sono a carico dei soggetti richiedenti.

Articolo 13

Assetto interno dei cimiteri ed aree di rispetto

1. Il Comune pianifica e periodicamente aggiorna l'assetto interno dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, ai sensi e con le modalità di cui al Capo X del DPR n. 285/1990, del Regolamento Regionale Regione Emilia Romagna n. 4 del 23 maggio 2006 e della L.R. n. 19/2004.
2. L'attività di pianificazione di cui al comma precedente è di competenza dell'Area Gestione del Territorio.

3. Il cimitero ha campi comuni destinati alla generalità dei defunti, deputati alle **inumazioni** ordinarie decennali, le cui dimensioni e caratteristiche sono stabilite dal Regolamento Regionale di cui al comma 1.
4. Una volta assicurata una superficie adeguata per le sepolture ad **inumazione** ordinarie decennali, nel cimitero sono altresì individuati gli spazi da destinare alla costruzione di manufatti per le tumulazioni individuali in loculi, ossari e nicchie cinerarie.

Articolo 14

Collocazioni comuni

1. In almeno un cimitero del Comune sono presenti un ossario comune e un cinerario comune per la conservazione indistinta rispettivamente di resti ossei e di ceneri per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. L'ossario ed il cinerario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ossa o le ceneri, entrambe da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune possono essere calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
4. In almeno un cimitero del Comune è istituito un Giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno del cimitero in cui disperdere le ceneri.

Articolo 15

Diritto alla sepoltura

1. Nei cimiteri comunali hanno diritto alla sepoltura:

- a) le salme delle persone decedute nel territorio del Comune;
- b) le salme delle persone che, ovunque decedute, erano residenti nel Comune al momento della morte;
- c) le salme delle persone che, pur non residenti nel Comune al momento della morte:
 - siano state residenti nel Comune;
 - siano nate nel Comune;
 - siano parenti di persone residenti nel Comune o seppellite nei cimiteri comunali;
 - abbiano diritto alla sepoltura in un sepolcro privato in base ad atti di concessione stipulati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento;
- d) i nati morti, i prodotti del concepimento, i resti mortali, i resti ossei e le ceneri delle persone sopraelencate.

2. Il diritto di cui al comma 1 si estende ai rispettivi coniugi, considerando come tali anche i

conviventi more uxorio, il convivente di fatto e la persona unita civilmente, ai sensi della L. n. 76/2016.

3. A richiesta dell'ufficio, il diritto alla sepoltura dovrà essere attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
4. Con motivata deliberazione la Giunta comunale potrà autorizzare la sepoltura delle salme di persone non comprese nell'elenco di cui al comma 1.

CAPO IV
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 16

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione hanno durata di 10 anni, come fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990; la durata è computata dal giorno del seppellimento.
2. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
3. Sul cippo sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e della data di morte del defunto.

Articolo 17

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie - loculi o ossari o nicchie cinerarie - costruite dal Comune, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del DPR n. 285/1990, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 del medesimo DPR n. 285/1990 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali.
4. Nei loculi è permessa la collocazione di feretri, cassette per resti ossei e urne cinerarie, in relazione alla capienza e fino ad esaurimento dello spazio disponibile.
5. Negli ossari e nelle nicchie cinerarie è permessa la collocazione di cassette per resti ossei e/o urne cinerarie, in relazione alla capienza e fino ad esaurimento dello spazio disponibile.

CAPO V
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 18

Esumazioni ordinarie

1. Il Servizio Polizia mortuaria, di norma con cadenza annuale, cura la stesura degli elenchi, distinti per cimitero, delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è oggetto di apposito avviso da affiggere con anticipo di minimo 30 (trenta) giorni all'Albo pretorio del Comune ed all'ingresso del cimitero.
3. Ove possibile l'ufficio provvede ad informare personalmente i familiari di ogni defunto, ove gli stessi siano conoscibili e rintracciabili.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno.
5. Spetta al personale incaricato dell'operazione di esumazione, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione stessa.
6. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, i resti ossei rinvenuti sono depositi nell'ossario comune, a meno che gli aventi diritto non facciano domanda di raccoglierle per deporle in loculi od ossari avuti in concessione ovvero per destinarli alla cremazione.
7. Nel caso in cui il cadavere non sia mineralizzato, sarà re-inumato nella medesima fossa per un periodo di 5 (cinque) anni; su domanda degli aventi diritto è tuttavia possibile la sua cremazione e la destinazione delle ceneri come indicato dagli aventi diritto stessi.
8. L'irreperibilità degli aventi diritto o il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
9. E' proibito alla generalità del pubblico assistere alle operazioni di esumazione e possono essere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.

Articolo 19

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure, a richiesta degli aventi diritto e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari.

Articolo 20

Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Le estumulazioni ordinarie sono:
 - quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato;
 - quelle eseguite, a richiesta del concessionario, prima della scadenza della concessione ma comunque dopo una permanenza in loculo non inferiore a 20 (venti) anni se i loculi sono stagni o 10 (dieci) anni se i loculi sono aerati.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta del concessionario, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 (venti) anni se i loculi sono stagni o 10 anni se i loculi sono aerati;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Tutte le estumulazioni possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno.
5. Spetta al personale incaricato dell'operazione di estumulazione, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della estumulazione stessa.
6. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, i resti ossei rinvenuti sono deposti nell'ossario comune, a meno che gli aventi diritto non facciano domanda di raccoglierele per deporle in loculi od ossari avuti in concessione ovvero per destinarli alla cremazione.
7. Nel caso in cui il cadavere non sia mineralizzato, i resti mortali rinvenuti potranno essere:
 - nei casi di estumulazione ordinaria: inumati per 5 anni o cremati;
 - nei casi di estumulazione straordinaria: inumati per 10 anni o cremati.
8. E' altresì consentita la ri-tumulazione del feretro estumulato nel medesimo o in altro loculo; in tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura in zinco, da compiersi a spese degli interessati.
9. E' proibito alla generalità del pubblico assistere alle operazioni di estumulazione e possono essere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.
10. Il Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede (traslazione) a condizione che, aperto il tumulo, il personale addetto al cimitero constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora sia constatata la non perfetta tenuta del feretro, il trasferimento potrà essere autorizzato solo previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

Articolo 21

Rinvenimento di valori nel corso di esumazioni ed estumulazioni

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio Polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO VI
CREMAZIONI

Articolo 22
Crematorio

1. La cremazione del cadavere o dei resti mortali o dei resti ossei, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e comunque individuato nell'atto di autorizzazione.

Articolo 23

Autorizzazione alla cremazione di cadavere

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'ufficiale di Stato civile del comune di decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, in presenza della quale l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
- b) iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

In questo caso deve essere presentata una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.

c) In mancanza di disposizione testamentaria o di iscrizione ad associazione riconosciuta, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge (o equiparato, ai sensi della L. n. 76/2016) o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di questi.

2. Gli aventi titolo individuati nel precedente comma 1 hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'ufficiale di Stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'ufficiale di Stato civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'ufficiale di Stato civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non

sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia essendo integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, deve contenere, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

4. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

5. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco che può disporre la cremazione.

Articolo 24

Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

1. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, possono essere cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge (o equiparato, ai sensi della L. n. 76/2016) o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di questi.
2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione può essere rilasciata avvenuta la compiuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. I resti ossei possono essere cremati quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.
4. Per la cremazione di resti mortali e ossei non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Articolo 25

Autorizzazione alla sepoltura di urne

1. La sepoltura di un'urna cineraria è ammessa dopo averne accertato il relativo diritto di ammissione al cimitero ai sensi del precedente articolo 15.
2. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere tumulata in nicchia cineraria, o in ossario o in loculo. La durata della tumulazione corrisponde a quella della relativa concessione d'uso.
3. L'urna sigillata contenente le ceneri può altresì essere inumata in area cimiteriale per la durata di 5 (cinque anni); in questo caso l'urna cineraria deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

Articolo 26

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto è ammessa, all'interno dei cimiteri, nei seguenti luoghi:
 - nel cinerario Comune;
 - nell'area cimiteriale a ciò individuata (Giardino delle rimembranze);
2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire solo all'aperto, in natura (montagna, fiume, ecc) o in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti dalla legge, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o in altro luogo stabilito dal Responsabile del Servizio Polizia mortuaria.
5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.
6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge (o equiparato, ai sensi della L. n. 76/2016), da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal Comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.

Articolo 27

Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge (o equiparato,

ai sensi della L. n. 76/2016) o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità degli stessi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.
3. Gli aventi titolo presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, o in cui sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere i seguenti dati:
 - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte del comune;
 - l'obbligo per l'affidatario di informare il Comune di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
 - la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. Il trasferimento di residenza dell'affidatario in altro Comune comporta necessità di segnalazione ad entrambi i comuni della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, che si presume venga corrispondentemente variato.
4. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero e provvedere alla loro sepoltura.
5. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

CAPO VII
POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 28
Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'utilizzo dei mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 29
Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio Polizia mortuaria da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 30
Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi, salvo eccezioni singolarmente individuate e determinate dallo stato di salute del destinatario.
2. E' vietato l'ingresso ai bambini se non accompagnati da adulti.

Articolo 31
Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - danneggiare aiuole e alberi;
 - scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o servizi);
 - distribuire indirizzi, volantini pubblicitari ecc.;

- eseguire lavori sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
 - qualsiasi forma pubblicitaria non autorizzata.
2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
 3. Chiunque tenesse nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto al cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, in caso di inadempienza, deve essere richiesto l'intervento della forza pubblica.

Articolo 32

Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio Polizia mortuaria.

Articolo 33

Manifestazioni

1. Eventuali manifestazioni all'interno dei cimiteri comunali, diverse da quelle consuete che si ripetono periodicamente, devono essere autorizzate dal Sindaco.

Articolo 34

Epigrafi

1. Le iscrizioni sulle lapidi, comunemente denominate epigrafi, devono contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
2. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
3. L'ufficio di Polizia mortuaria provvederà a fare rimuovere le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, espressioni inopportune o indecorose o nelle quali figurino errori di scrittura.
4. Il collocamento di fotografia deve essere eseguito in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Articolo 35

Fiori e piante ornamentali

1. E' consentito il collocamento di fiori e piante ornamentali, anche artificiali, avendo però cura che non invadano le altre tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.
2. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
3. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con evidente trascuratezza, il personale addetto ai cimiteri provvede a toglierli o sradicarli e quindi a distruggerli.

Articolo 36

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio le lapidi ed i materiali ornamentali indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio Polizia mortuaria disporrà che gli addetti al cimitero provvedano costantemente alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dagli spazi concessi o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

CAPO VIII
SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 37

Sepolture private (o sepolcri privati)

Per le sepolture private il Comune concede l'uso:

- di aree per le inumazioni in campo comune;
- di manufatti costruiti dal Comune stesso quali loculi, ossari e nicchie cinerarie.

Articolo 38

Diritto d'uso di aree

1. Il diritto d'uso di aree per le inumazioni in campo comune è gratuito e non necessita di stipula di alcun atto di concessione.
2. Il diritto d'uso di aree per le inumazioni in campo comune è concesso solo in presenza dell'evento morte, quindi solo nel caso vi siano le salme o i resti mortali o le ceneri da inumare, escludendosi qualsiasi forma di prenotazione.
3. L'individuazione dello spazio in cui seppellire la salma o i resti o le ceneri spetta agli addetti al cimitero, secondo la pianificazione, l'organizzazione ed eventuali necessità del cimitero stesso, escludendosi qualsiasi forma di preferenza da parte di chi richiede la sepoltura.
4. La durata per le inumazioni è stabilita in 10 anni per le salme ed in anni 5 (cinque) per i resti mortali e le urne cinerarie. Non è consentita l'inumazione di resti ossei.
5. Il diritto d'uso di aree per le inumazioni non è rinnovabile e cessa alla scadenza del periodo stabilito al comma precedente.

Articolo 39

Diritto d'uso di manufatti: concessione cimiteriale

1. Il diritto d'uso di manufatti costruiti dal Comune (loculi, ossari e nicchie cinerarie) è oneroso, secondo le tariffe deliberate dalla Giunta comunale, ed avviene mediante stipula di apposito atto di concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali, lasciando integra la proprietà del Comune.
2. La concessione di manufatti costruiti dal Comune (concessione cimiteriale) è consentita anche non in presenza dell'evento morte, quindi anticipatamente.
3. Per sopravvenute esigenze di disponibilità di posti cimiteriali, la Giunta comunale potrà disporre, nei confronti di un determinato cimitero e/o per un periodo di tempo determinato, limitazioni a quanto stabilito al precedente comma 2. La relativa deliberazione disporrà le restrizioni da applicarsi specificandone il cimitero e/o l'arco temporale di vigenza, senza

necessità di modifica del presente regolamento.

4. L'individuazione del manufatto avviene a libera scelta del concessionario, sulla base delle disponibilità del momento.
5. L'utilizzo della sepoltura, consistente nella facoltà tumulare salme e/o resti, è riservato alla persona del concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. Con la concessione cimiteriale il Comune conferisce al privato concessionario il solo diritto d'uso della sepoltura, lasciando integra la proprietà del Comune stesso; tale diritto d'uso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto. Pertanto la concessione in uso delle sepolture non può in nessun caso essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune con le modalità di cui al successivo articolo 46.
7. La concessione non può essere fatta a persone che intendano a farne oggetto di lucro.

Articolo 40

Durata delle concessioni cimiteriali

1. Tutte le concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune fino alla data del 10 febbraio 1976 (entrata in vigore del D.P.R. 803/1975) sono in perpetuo.
2. Tutte le concessioni rilasciate successivamente alla data del 10 febbraio 1976 sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 285/1990.
3. eventuali concessioni in perpetuo rilasciate successivamente al 10 febbraio 1976, sono da considerarsi a tempo determinato e della seguente durata: n. 50 anni per i loculi e n. 99 anni per gli ossari.
4. La durata delle concessioni cimiteriali è fissata come segue:
 - anni 50 per i loculi;
 - anni 99 per gli ossari e le nicchie cinerarie.
5. La decorrenza della concessione coincide con la data di sottoscrizione della stessa.
6. E' consentito il rinnovo delle concessioni cimiteriali in scadenza con le modalità di cui al successivo art. 42.

Articolo 41

Atto di concessione cimiteriale

1. La concessione del diritto d'uso di una sepoltura (concessione cimiteriale) deve risultare da atto scritto, stipulato in nome e per conto del Comune dal Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria o da suo delegato, di norma utilizzando uno schema-tipo.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di una sepoltura deve indicare:
 - i dati identificativi del concessionario;
 - la natura, la durata e l'onere della concessione;

- gli obblighi cui è soggetta la concessione;
- le salme destinate ad esservi accolte o, per i soli casi di concessione anticipata, i criteri per la loro individuazione. Allo scopo sono ammesse anche individuazioni generiche (es. genitori, parenti, ecc.) precisandosi che, in ogni caso, tutte le salme dovranno avere, al momento della sepoltura, il diritto all'ammissione ai cimiteri di cui al precedente art. 15. Qualora il concessionario intenda seppellire nel manufatto avuto in concessione salme diverse da quelle indicate nell'atto di concessione, dovrà inoltrare domanda scritta al Responsabile del Servizio Polizia mortuaria, il quale avrà facoltà di autorizzare tale sepoltura previa verifica che le salme che il concessionario intende seppellire abbiano tutte il diritto alla sepoltura di cui al precedente art. 15.

Articolo 42

Rinnovo alla scadenza – Procedimento

1. Per le concessioni cimiteriali a tempo determinato è possibile il rinnovo alla scadenza, a titolo oneroso, ed attraverso il procedimento di seguito indicato.
2. Il corrispettivo richiesto dal Comune per il rinnovo delle concessioni cimiteriali a tempo determinato è stabilito dalla Giunta comunale.
3. Il Servizio Polizia mortuaria redige periodicamente gli elenchi, distinti per cimitero, delle concessioni a tempo determinato in scadenza. Ogni elenco viene affisso all'Albo Pretorio del comune ed all'ingresso del rispettivo cimitero per un periodo minimo di 60 giorni.
4. Il Servizio Polizia Mortuaria comunica al concessionario (o qualora deceduto, al di lui erede) del contratto l'approssimarsi della scadenza proponendone il rinnovo ed indicando espressamente che, in caso di rifiuto o di non risposta entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta, il manufatto sarà liberato dei resti ivi contenuti e rientrerà nella libera disponibilità del Comune.
5. La ricerca del concessionario o del di lui erede, avviene a cura del Servizio Polizia Mortuaria, anche effettuando scrupolose indagini attraverso pubblici registri od altre fonti idonee. L'eventuale irreperibilità di un referente a cui indirizzare la proposta di rinnovo, quando tutte le ricerche abbiano dato esito negativo, è attestata dal Responsabile del Servizio.
6. Il rinnovo avviene attraverso un nuovo atto di concessione cimiteriale, la quale decorre dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione rinnovata, ancorché il nuovo contratto sia stipulato precedentemente o successivamente tale data.
7. La durata della nuova concessione è la medesima della precedente. Non sono ammesse concessioni di durata inferiore, come non sono ammesse dilazioni o frazionamenti di pagamenti.

8. La nuova concessione alla sua scadenza potrà essere ulteriormente rinnovata, con le presenti modalità e/o con le norme legislative e regolamentari vigenti a quel momento.
9. Su domanda del concessionario o dell'avente diritto, la concessione cimiteriale può essere rinnovata anche anticipatamente rispetto alla scadenza, senza limiti di tempo, ed applicando i commi 6 – 7 – 8 del presente articolo.
10. Rientrano nella disponibilità del Comune i manufatti per i quali:
 - non sia stato possibile rintracciare alcun avente diritto;
 - l'avente diritto abbia dichiarato il rifiuto alla proposta di rinnovo;
 - l'avente diritto non abbia risposto alla proposta di rinnovo nei termini assegnati.
11. Tali manufatti sono liberati dei resti mortali ivi contenuti, i quali, se non mineralizzati sono inumati per 5 anni, e, se mineralizzati, sono collocati nell'ossario comune.
12. Per la destinazione dei resti di cui al comma precedente, il Comune garantisce appositi campi di inumazione ed appositi ossari comuni, se possibile all'interno dello stesso cimitero.
13. Della nuova collocazione dei resti mortali estumulati è preso nota nel registro cimiteriale.
14. I manufatti così liberati sono quindi messi a disposizione per nuove concessioni nelle forme ordinarie.

Articolo 43

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del Comune, previo pagamento del canone stabilito.
2. La durata del deposito provvisorio può essere di minimo 90 giorni fino ad un massimo di 3 anni e deve risultare da atto di concessione scritto.
3. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, e i periodi inferiori a 90 giorni sono computati come periodo intero.
4. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
5. Le salme tumulate in deposito provvisorio devono essere estumulate e collocate nella sede definitiva, a cura e spese del concessionario, entro 30 giorni dalla data di scadenza del periodo concordato.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Comune provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo per il richiedente di corrispondere le tariffe applicabili all'operazione di inumazione.
7. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata in loculo a deposito

provvisorio, ma solo in loculo definitivo o cremata.

8. E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti ossei e di urne cinerarie.

Articolo 44

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private comprende ogni intervento ordinario o straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune intenda prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Per le sepolture private costruite da privati (c.d. tombe di famiglia) alla manutenzione ordinaria e straordinaria provvedono i proprietari o i loro eredi.
3. Per le sepolture private costruite dal Comune, alla manutenzione ordinaria e straordinaria provvede interamente il Comune, salvo, per la sola manutenzione straordinaria delle sole sepolture private concesse "in perpetuo". In tale caso il Comune richiederà ai concessionari il contributo di competenza, trattandosi di intervento a carico dei concessionari stessi. Il valore del contributo da richiedere ai singoli privati concessionari, proporzionale all'entità delle sepolture avute in concessione, sarà definito contestualmente all'atto di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria medesimi.

Articolo 45

Intestatario ed avente titolo

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la concessione potrà avere come intestatario un richiedente solo. Non sono previste divisioni o individuazioni di separate quote di un unico sepolcro.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Polizia mortuaria entro 6 mesi dalla data di decesso, comunicando il nominativo dell'erede avente titolo; anche nel caso di pluralità di eredi, dovrà essere designato uno solo di essi quale avente titolo della concessione nei confronti del Comune.
3. In difetto di designazione di un avente titolo della concessione, il Comune provvede d'ufficio all'individuazione dell'avente titolo stesso, individuando, in caso di pluralità di eredi, uno solo di essi, scegliendolo tra gli eredi secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di comunicazione inerenti la concessione.

Articolo 46

Rinuncia a concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di manufatti prima della scadenza, quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o da resti o quando, essendo stata occupata, la salma o i resti siano stati trasferiti in altra sede.
2. I manufatti oggetto di rinuncia dovranno essere liberi al momento della richiesta di rinuncia pena il non accoglimento della medesima.
3. Il concessionario che intende rinunciare alla concessione deve inoltrare domanda al Responsabile del Servizio Polizia mortuaria, il quale, in caso di accoglimento, provvederà con proprio atto ad autorizzare la retrocessione.
4. In questo caso al concessionario rinunciante spetta il rimborso di una somma così calcolata:

$$a) \text{ rimborso manufatto} = \frac{\text{costo concessione} \times n. \text{ anni di durata residua} \times 30\%}{\text{durata conc.ne}}$$

precisandosi che il costo della concessione è quello vigente al momento della domanda di rinuncia e che gli anni di residua durata sono calcolati in ragione di anno intero con decorrenza dalla data della concessione.

5. L'eventuale rinuncia a concessione perpetua comporta un rimborso al concessionario pari ad € 250,00.
6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.
7. I manufatti che sono stati oggetto di rinuncia rientrano nella disponibilità del Comune che provvede a riconcederli nelle forme ordinarie.

Articolo 47

Revoca

1. E' facoltà del Comune riacquisire la piena disponibilità di qualsiasi manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per lavori nel cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, da motivarsi con deliberazione della Giunta comunale.
2. In questo caso la concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 10 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero individuato dal comune, rimanendo a carico del comune stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Servizio Polizia mortuaria dovrà dar

notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione di avviso all'Albo pretorio comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avrà luogo anche in assenza del concessionario.

Articolo 48

Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei casi di inosservanza delle norme previste dalle leggi in materia, dal presente regolamento o dall'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o all'avente titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza rientra nei compiti del Responsabile del Servizio Polizia mortuaria e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico del concessionario o dell'avente titolo.

Articolo 49

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti o delle ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli aventi titolo.

CAPO IX
LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 50

Lavori nel cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie nei cimiteri, il Comune si avvale del proprio personale o di privati imprenditori scelti nelle forme di legge.
2. Per l'esecuzione di restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie di tombe di famiglia già esistenti, provvede il relativo concessionario avvalendosi di privati imprenditori scelti a sua discrezione, oppure personalmente, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale e del Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria.

Articolo 51

Comportamento delle imprese

1. Il personale delle imprese e chiunque a qualsiasi titolo ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto agli obblighi ed ai divieti vigenti per il personale dei cimiteri di cui al successivo art. 52, in quanto applicabili.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o agli altri luoghi indicati dal Comune, evitando di spargerli o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
3. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.
4. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.
5. Prima dei giorni festivi il terreno del cimitero deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
6. E' vietato effettuare lavori nei giorni festivi, salvo autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale per particolari esigenze.
7. E' vietato effettuare lavori in occasione del giorno della Commemorazione dei defunti: per tale data le imprese oltre che a riordinare e liberare il terreno, devono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature, ponti o altri ingombri, al fine di rendere il cimitero degnamente consono alla ricorrenza.

CAPO X
PERSONALE DEI CIMITERI

Articolo 52

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto ad osservare il presente regolamento e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri, segnalando al Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria le eventuali violazioni.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto a mantenere un comportamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo ed a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di tutti quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale addetto ai cimiteri è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 53

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto al cimitero è tenuto a redigere in ordine cronologico, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali.

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli:
 - articoli 338, 339, 340, 344 e 358 del R.D. n. 1265/1934, e successive modificazioni;
 - articoli 32 e 113 della L. 689/1981;
 - dell'art. 7bis D. Lgs. 267/2000 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. L'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione non può essere inferiore a Euro 250,00 né superiore a Euro 9.300,00.
3. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio anche il procedimento disciplinare a termini del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dipendente degli enti locali.

Articolo 55

Entrata in vigore ed efficacia delle norme

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione e dalla stessa data cessa di avere applicazione il precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
3. Eventuali deroghe e/o eccezioni al presente Regolamento potranno di volta in volta essere disposte con atti motivati degli organi competenti.

* * *